

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINO D'AQUILEIA"

| | | |
|---|---|--|
| ISTITUTO TECNICO AGRARIO "P. D'AQUILEIA" | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "A. MATTIONI" |
|---|---|--|

Via Istituto Tecnico Agrario, 42 - Corte 1 - 33043 Cividale del Friuli - Udine

Tel. 0432/733373 - Fax 0432/700527 P.I. e Cod. Fiscale: 00511630303

e-mail: udis007003@istruzione.it e-mail certificata: udis007003@pec.istruzione.it sito

web: www.paolinodaquileia.gov.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. D'AQUILEIA" con sede in VIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO 42, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Nino Ciccone nato a UDINE il 04-11-1955, con codice fiscale CCCNNI55S04L483X, di seguito Soggetto Promotore

E

GIANT TREES FOUNDATION ONLUS-ETS - con sede legale in VIA PONTEBBANA,64 (33017, TARCENTO - UD), codice fiscale/Partita IVA 02912850308 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *ANDREA MAROE'* nato a UDINE il 14-10-1966 codice fiscale *MRANDR66R14L483R*, di seguito Soggetto Ospitante

Premesso che:

- Il Soggetto Promotore riconosce l'efficacia della metodologia didattica dell'Altemanza Scuola - Lavoro per avvicinare il mondo dell'istruzione al mondo delle imprese diffondendo la cultura del lavoro, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze utili agli studenti futuri lavoratori e alle aziende e pertanto ha inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in modo strutturale i percorsi di Altemanza Scuola - Lavoro;
- come previsto dai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali, l'Altemanza Scuola - Lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione ed in relazione agli obiettivi dei diversi indirizzi di studio, essa è mirata a sostenere l'innovazione educativa e a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi del art. 1 della legge 107/2015 commi da 33 a 43, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di Altemanza Scuola - Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. I percorsi di altemanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa;
- le Linee guida nazionali "Costruiamo insieme l'Altemanza Scuola - Lavoro" e il documento "Attività di Altemanza Scuola - Lavoro: Guida operativa per la scuola" pubblicata dal MIUR 8 ottobre 2015 forniscono indicazioni metodologiche e strumenti utili alla realizzazione dei percorsi di ASL;
- ai sensi del Protocollo d'Intesa percorsi in altemanza scuola - lavoro del 17 maggio 2006 sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, la Regione Autonoma FVG e altri enti e organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia i percorsi di ASL rappresenta una metodologia di apprendimento in grado di rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti, al fine di favorire l'orientamento e l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a partire da esperienze concrete, realizzate a contatto con le realtà produttive;
- l'Altemanza Scuola - Lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche in merito alla salute e sicurezza;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2003 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 1 allievo in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Scolastico ISIS P. D'Aquileia con sede in Cividale del Friuli, via dell'Istituto Tecnico Agrario n° 42;
2. I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del DLgs 77/2005, non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto scolastico.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
5. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal Soggetto Ospitante, denominato tutor formativo esterno;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art.2 - Obblighi dell'Istituto (Promotore)

1. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (DLgs 55/2005 Art. 2).
2. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal Soggetto Ospitante (tutor formativo esterno).
3. L'Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail con i criteri della gestione "Conto Stato" (D.P.R. n. 156, art.2, del 09.04.1999), nonché con una polizza infortuni e responsabilità civile presso la compagnia con cui l'Istituto scolastico ha contratto polizza di assicurazione integrativa. (Gli estremi della polizza sono riportati nel Piano formativo personalizzato).
4. Il Soggetto Promotore si impegna a svolgere a favore dello studente un corso formativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione generale date dal titolo I D.lgs. 81/2008. Il Soggetto Promotore fornirà al Soggetto Ospitante i certificati della formazione già effettuata.
5. Per gli allievi minorenni l'istituto si impegna ad acquisire il consenso scritto dei genitori.
6. Il Soggetto Promotore si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e del Piano formativo personalizzato.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Al Soggetto Ospitante spetta l'obbligo di favorire l'esperienza dello studente nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna a valutare le capacità e le condizioni dello studente al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza.
3. Il Soggetto Ospitante si impegna a fornire allo studente adeguata istruzione, adeguato addestramento ed a prendere le misure atte a scongiurare eventuali rischi per la sua sicurezza.
4. Il Soggetto Ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione individuale necessari a svolgere le sue mansioni.
5. Il Soggetto Ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti.
6. L'allievo non sarà adibito a mansioni considerate a rischio secondo l'art 41 del DLgs 81/2008 pertanto non è

necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria - (Oppure nel caso in cui l'allievo sia adibito a mansioni considerate a rischio secondo l'art 41 del DLgs 81/2008 il Soggetto Ospitante sottoporrà l'allievo a sorveglianza sanitaria. I costi relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico del Soggetto Promotore).

7. Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del Soggetto Ospitante sarà previsto anche una sezione dedicata agli studenti in Alternanza Scuola - Lavoro o tirocinanti.

8. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla "sezione dedicata agli studenti in alternanza scuola lavoro o tirocinanti" per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;

9. L'allievo minorenni, durante il periodo di effettuazione dell'Alternanza Scuola - Lavoro è sottratto alla vigilanza dell'istituto scolastico ed affidato a quella del Soggetto Ospitante, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile.

10. Il Soggetto Ospitante acconsente a che l'Istituto attui un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell'allievo.

11. In caso di incidente presso la sede di svolgimento dell'alternanza, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Soggetto Promotore.

12. Qualora sussistano rischi specifici, in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura del Soggetto Ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui lo studente sarà destinato. E' fatto obbligo all'azienda ospitante di non esporre lo studente a rischi superiori rispetto a quelli per i quali lo stesso è stato formato a scuola.

Art. 4 - Attività di tutoraggio

1. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiede titoli documentabili e certificabili (DLgs 77/2005) e con adeguata formazione e competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione di "preposto" ai sensi del DLgs81/08), svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- i. per le problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di professionalità adeguate in materia sicurezza (es.RSPP).

2. Il tutor formativo esterno, designato dal Soggetto Ospitante con adeguate competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione di preposto ai sensi del DLgs81/08), svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure

interne;

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato.

c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5 - Obblighi dell'allievo

1. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal Piano formativo personalizzato;

2. L'allievo si impegna attraverso la firma di un apposito Patto formativo a osservare rigorosamente le disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.

3. Per gli allievi minorenni il patto formativo è sottoscritto anche da un genitore.

4. L'allievo risponde dei danni causati a sé o a terzi per l'inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne il Soggetto Ospitante.

5. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'allievo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle norme stabilite dal Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 6 - Piano formativo personalizzato

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, contenente:

- il nominativo dello studente;

- i nominativi del tutor scolastico designato dall'Istituto e del responsabile del Soggetto Ospitante (tutor formativo esterno);

gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività di alternanza, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;

- l'individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l'attività di alternanza;

- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 7 - Valutazione

1. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del Piano formativo personalizzato. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal Piano formativo personalizzato.
- controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo.

2. al termine dell'attività il tutor formativo esterno, di concerto con il tutor designato dal Soggetto Promotore, redigeranno una relazione comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l'elenco delle esperienze maturate, i risultati ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante.

Art. 9 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della protocollazione indicata nella segnatura e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È possibile l'interruzione anticipata dell'attività di alternanza per iniziativa dell'Istituto (anche eventualmente su richiesta dell'allievo) o del Soggetto Ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il Soggetto Ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell'interruzione anticipata al Soggetto Promotore attraverso il tutor scolastico. È pure ammessa la proroga dell'attività di alternanza, previo accordo tra le parti e comunque entro i limiti temporali di cui alla normativa vigente.

Prot. vedasi segnatura

Cividale del Friuli, vedasi segnatura

Soggetto Promotore

I.S.I.S. PAOLINO D'AQUILEIA - CIVIDALE DEL FR.

Dirigente Scolastico

Nino Ciccone

(firmato digitalmente)

Soggetto Ospitante

GIANT TREES FOUNDATION ONLUS-ETS

Firma del Legale rappresentante

ANDREA MAROE'

